

COMUNE DI CASTELGRANDE
PROVINCIA DI POTENZA

***REGOLAMENTO SULLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LA
VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E
DELLE ORDINANZE COMUNALI***

***Approvato con deliberazione
consiliare n. 17 del
30/06/2011***

In vigore dal 12 luglio 2011

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 - APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- ART. 3 – SOGGETTI ACCERTATORI**
- ART. 4 - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**
- ART. 5 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**
- ART. 6 - RAPPORTO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE**
- ART. 7 - COMPETENZA AD EMETTERE L’ORDINANZA-INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE**
- ART. 8 – SCRITTI DIFENSIVI E AUDIZIONE PERSONALE**
- ART. 9 - ORDINANZA – INGIUNZIONE**
- ART. 10 – TERMINE PER L’EMANAZIONE DELL’ORDINANZA – INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE – PAGAMENTO SOMMA INGIUNTA**
- ART. 11- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**
- ART. 12- PAGAMENTO RATEALE**
- ART. 13- DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE ED ESECUZIONI DELLE SANZIONI**
- ART. 14- RINVIO – ABROGAZIONI – ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizio, adottate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, salva diversa disciplina fissata da norme statali e regionali.
2. Il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria e alle violazioni disciplinari.
3. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale adottata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la loro violazione.

ART. 2
APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) violazione delle ordinanze emesse a tutela della pubblica e privata incolumità: da €. 50,00 (cinquanta/00) a €. 500,00 (cinquecento/00);
 - b) violazione ordinanze relative al sistema di raccolta dei rifiuti ed in generale emesse a tutela ambientale: da €. 30,00 (trenta/00) a €. 500,00 (cinquecento/00);
 - c) violazione ordinanze contingibili e urgenti emesse nei casi previsti dalla legge: da €. 30,00 (trenta/00) a €. 400,00 (quattrocento/00);
 - d) violazione ai regolamenti comunali diverse da quelle previste ai punti precedenti: da 50,00 (cinquanta/00) a €. 500,00 (cinquecento/00);
 - e) per ogni ulteriore violazione : da €. 25,00 (venticinque/00) a €. 500,00 (cinquecento).

ART. 3
SOGGETTI ACCERTATORI

1. Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi per violazione di disposizioni regolamentari o di ordinanze comunali sono svolte, in via principale, dalla Polizia Locale.
2. Il Sindaco può, con provvedimento motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune, ovvero di società concessionaria di servizi, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, raccordandosi con la Polizia Locale, e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 4
PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'entità della somma pecuniaria indicata, nei limiti del minimo e del massimo edittale;
 - i) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - j) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
 - k) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, a termini dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
 4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne viene dato atto in calce allo stesso.
 5. Alla contestazione e notificazione dal processo verbale di accertamento, si applica l'art. 14 della legge 24.11.1981 n. 689 e norme successive..

ART. 5 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari o di ordinanze comunali, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, ossia in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
4. Non è data la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 6 RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio di appartenenza del soggetto verbalizzante trasmette all'autorità competente:
 - a) il rapporto;
 - b) l'originale del processo verbale, con prova di avvenuta contestazione o notificazione.
2. Il Responsabile di Servizio competente per materia viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, nonché a ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e/o obbligato in solido. Sono fatte salve le competenze del Sindaco.
3. Il suddetto Responsabile potrà assegnare, al responsabile del procedimento, l'esame degli atti e degli scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

ART. 7 COMPETENZA AD EMETTERE L'ORDINANZA-INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete al Responsabile di Servizio, fatta salva la competenza del Sindaco nei casi previsti dalla legge.

ART. 8

SCRITTI DIFENSIVI E AUDIZIONE PERSONALE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. Nel caso in cui sia richiesta una audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione del provvedimento finale si interrompe dalla data di ricevimento della stessa, fino alla data fissata per l'audizione dell'interessato.
4. Qualora, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione, l'interessato non si presenti, senza addurre un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto.
5. In ogni caso l'audizione potrà essere rinviata una sola volta.

ART. 9

ORDINANZA – INGIUNZIONE

1. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali previsti, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
2. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita al Responsabile di Servizio, competente per materia, ferma restando la competenza del Sindaco di cui all'art. 54 del medesimo T.U.E.L..
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. In particolare:
 - a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta, maggiorato nella misura minima del 20%;
 - b) si applica un importo pari al minimo edittale, se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risultano le seguenti condizioni:
 - 1) il trasgressore proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito;
 - 2) il trasgressore, nei 5 anni precedenti, non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole;
 - 3) il trasgressore non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato, ovvero esso sia di lievissima entità, oppure il trasgressore e/o gli altri soggetti obbligati abbiano riparato interamente il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
 - c) qualora sussista reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis L. 689/81, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta, maggiorata nella misura minima del 50%;
 - d) in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica un importo compreso tra il doppio dell'importo previsto per il pagamento in forma ridotta e il massimo edittale.

La maggiorazione prevista nel punto a) non si applica nei casi in cui la legge non consente il pagamento in misura ridotta.

5. L'autorità competente, può discostarsi dall'applicazione dei parametri di cui sopra, solo mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare da essi.
6. Al fine di consentire l'esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza – ingiunzione, si farà riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati, nonché da eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.

ART. 10

TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA – INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE – PAGAMENTO SOMMA INGIUNTA

1. I termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono così fissati:
 - a) entro quattro mesi dalla data di ricevimento degli scritti difensivi, se non si ritiene di procedere ad archiviazione;
 - b) entro quattro mesi dall'audizione dell'interessato, quando questi ne faccia esplicita richiesta;
 - c) entro quattro mesi dal ricevimento dal rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81, se non sono stati presentati scritti difensivi o chiesto di essere sentiti;
 - d) entro nove mesi quando esigenze istruttorie richiedono l'acquisizione di atti o pareri di altri uffici od enti, anche se l'acquisizione degli atti non si è avuta o il parere non è stato espresso.
2. Per i termini di decorrenza si fa riferimento alla data di arrivo al protocollo generale.
3. L'ordinanza–ingiunzione deve essere immediatamente notificata ai soggetti destinatari e trasmessa, con gli estremi della avvenuta notifica all'autorità competente e all'organo accertatore.
4. Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, nella modalità in esso indicata. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
5. Decorso detto termine, qualora non sia proposta opposizione, ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si darà corso all'esecuzione forzata mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero tramite ingiunzione fiscale, ovvero con le altre modalità previste dalla legge.

ART. 11

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, ove previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 12

PAGAMENTO RATEALE

1. E' ammesso, ai sensi dell'art. 26 della Legge 24.11.1981, n. 689, il pagamento rateale della somma indicata nell'ordinanza- ingiunzione.
2. La relativa richiesta deve pervenire entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere, a titolo di proposta, l'indicazione del numero di rate mensili, che non può comunque essere superiore a quindici, e l'importo di ciascuna di esse, il quale non può essere inferiore a 15 euro.
3. La richiesta di rateizzazione può trovare accoglimento in caso di inesistenza di morosità relative ad altre rateizzazioni o dilazioni ed importa l'applicazione del tasso d'interesse nella misura prevista dalle leggi, o in mancanza, in misura legale. Il relativo provvedimento, che dovrà recare la data di scadenza delle varie rate, dovrà essere adottato e comunicato all'istante prima della scadenza del termine in cui lo stesso deve effettuare il pagamento in forma ridotta.

4. Il beneficiario decade dal pagamento rateale nel caso di mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata.

ART. 13

DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE ED ESECUZIONI DELLE SANZIONI

1. Nell'eventuale giudizio di opposizione avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, il Comune sarà rappresentato e difeso da propri Responsabili di Servizio muniti di specifica delega, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 23 comma 4 della L. 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 82 c.p.c., salva la facoltà di ricorrere ad un legale.
2. Nell'ipotesi che, in esito ad un procedimento davanti all'A.G.O., si pervenga ad una sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza – ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
3. In caso di mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 14

RINVIO – ABROGAZIONI – ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge 24.11.1981 n. 689 e le altre norme applicabili in materia.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
